

PIETRO POZZAGLIA

Ricongiunzione e totalizzazione

Estratto da:

DIGESTO

delle Discipline Privatistiche

Sezione Commerciale

Aggiornamento

con la collaborazione di
Stefano Ambrosini - Franco Belli
Giuseppe Pellacani - Francesco Tesoro

UTET
GIURIDICA

INDICE

Affidamento nel diritto tributario di A. MARCHESELLI	<i>p.</i>	1
Arbitrato (diritto tributario) di R. DOMINICI	»	9
Automaticità delle prestazioni nel diritto della sicurezza sociale di V. M. MARINELLI	»	18
Autotutela nel diritto tributario di A. MARCHESELLI	»	28
Azionariato dei lavoratori di F. PASQUINI	»	36
Cessione e conferimento di azienda (aspetti transnazionali) di C. GARBARINO	»	47
Commercio elettronico nel diritto tributario di G. MELIS	»	63
Convenzioni per evitare le doppie imposizioni di C. GARBARINO	»	85
Danni alla persona nel diritto del lavoro di M. C. CIMAGLIA	»	114
Diritto internazionale tributario amministrativo di C. GARBARINO	»	121
Distacco (ordinamento interno) di M. NICOLOSI	»	137
Dividendi (diritto tributario internazionale) di C. GARBARINO	»	153
Effetti del fallimento di L. NICODEMO	»	174
Elusione fiscale internazionale di C. GARBARINO	»	198
Enti bilaterali di P. PASSALACQUA	»	236
Fidelizzazione dei dipendenti di A. RUSSO	»	260
Fiscalizzazione e sgravi degli oneri sociali di F. PROIETTI	»	265
Fondi interprofessionali di P. TIRABOSCHI	»	293
Garanzie finanziarie (mercati finanziari) di E. M. MASTROPAOLO	»	299
Gruppi di società nel codice civile di F. CASADEI	»	314
Insolvenza delle cooperative di C. NAPPINI	»	354
Interessi (diritto tributario internazionale) di C. GARBARINO	»	370
Lavoratori svantaggiati di A. MURATORIO	»	397
Lavoro a tempo parziale di F. BINOCOLI	»	411
Lavoro accessorio di N. PERSICO	»	417

Lavoro degli stranieri di N. PERSICO e O. RYMKEVICH	p. 426
Lavoro giornalistico di N. DE MARINIS	» 437
Lavoro nell'Unione europea di A. OCCHINO	» 457
Lavoro nelle cooperative di M. VINCIERI	» 494
Liberi professionisti di C. TIMELLINI	» 521
Licenziamento del dirigente di M. MARINELLI	» 560
Mediazione tra domanda e offerta di lavoro di S. SPATTINI e M. TIRABOSCHI	» 571
Metodi - Prezzi di trasferimento di C. GARBARINO	» 589
Mobilità geografica dei lavoratori di M. TIRABOSCHI e E. BELLEZZA	» 613
Modello OCSE di convenzioni fiscali di C. GARBARINO	» 621
Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca di C. CARDILLO	» 641
Orario di lavoro (lavoro marittimo) di C. CARDILLO	» 650
Paesi a regime fiscale privilegiato di C. GARBARINO	» 657
Pianificazione fiscale internazionale di C. GARBARINO	» 670
Principio di non discriminazione (diritto tributario comunitario) di C. GARBARINO	» 682
Professioni (concorrenza nelle) di M. TICOZZI	» 711
Prova (diritto tributario) di G. M. CIPOLLA	» 730
Redditi di lavoro autonomo (diritto tributario internazionale) di C. GARBARINO	» 764
Registro Internazionale: aspetti di diritto del lavoro (lavoro marittimo) di C. CARDILLO	» 772
Ricongiunzione e totalizzazione di P. POZZAGLIA	» 777
Riforma Biagi di M. TIRABOSCHI	» 791
Riorganizzazioni transnazionali di C. GARBARINO	» 809
Royalties (diritto tributario internazionale) di C. GARBARINO	» 818
Sicurezza sociale per i lavoratori migranti di S. BORELLI	» 836
Sistemi di indennizzo degli investitori di R. SANTAGATA	» 846
Sospensione dal lavoro nel diritto della sicurezza sociale di S. RENGA	» 866
Statuto dei diritti del contribuente di A. URICCHIO	» 886
Storno dei dipendenti di A. RUSSO	» 894
Straining di M. C. CIMAGLIA	» 900
Strategia Europea per la Occupazione (SEO) di M. TIRABOSCHI e A. M. SANSONI	» 905
Strumenti finanziari derivati di E. M. MASTROPAOLO	» 913
Tassazione dei gruppi di C. GARBARINO	» 937
Trasparenza fiscale di C. GARBARINO	» 969

Ricongiunzione e totalizzazione

Bibliografia: BALANDI, *Corporativismo e legislazione previdenziale negli anni '30*, RGL, 1981, III, 33; BOER, *Per una revisione dei fondi speciali gestiti dall'INPS*, RPS, 1977, III, 225; ID., *La legge sulla ricongiunzione delle posizioni assicurative*, RGL, III, 163; ID., *Ricongiunzione gratuita e onerosa dei periodi assicurativi: questioni di costituzionalità*, RGL, 1987, III, 103; ID., *L. 2 agosto 1990*, n. 233. *Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi*, in PERSIANI (a cura di), *Commentario. NLCC*, 1990, 1245; ID., *La ricongiunzione delle posizioni assicurative per i liberi professionisti*, RGL, 1991, III, 19; ID., *Ricongiunzione dei periodi contributivi coincidenti di varia natura e riflessi sulla riserva matematica*, RGL, 1996, II, 776; ID., *Il contributo della Corte Costituzionale all'unificazione del sistema previdenziale*, RGL, 1999, II, 813; BOZZAO, *Totalizzazione dei periodi assicurativi e adeguatezza della prestazione*, GI, 1999, I, 1; ID., *La totalizzazione dei periodi assicurativi*, in *Riv. prev. pubbl. priv.*, 2001, 53; BUSSINO, *Disanima di alcuni aspetti operativi contenuti nella riforma previdenziale: Cumulo, incentivi per la prosecuzione dell'attività lavorativa, totalizzazione*, LPO, 2004, 1683; L. CARBONE, *Relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive*, FI, 2000, I, 22; CARDONI, *La tutela previdenziale dei lavoratori migranti e le oscillazioni della Corte di Giustizia tra parità di trattamento e normativa di coordinamento*, DL, 2000, 239; CELOTTO, *Una additiva di principio ad efficacia dispositiva*, MGL, 1999, 671; CERRETA, *La ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori a fini previdenziali*, NLCC, 1979, 987; CINELLI, *I livelli di garanzia nel sistema previdenziale*, ADL, 1999, 58; ID., *Politiche dell'occupazione e flessibilità previdenziale*, RIDL, 2000, I, 58; ID., *Previdenza di categoria e globalizzazione*, GC, 2001, I, 59; ID., *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2007; DE LUCA, *Relazione sulla ricongiunzione e totalizzazione delle posizioni contributive*, FI, 2000, I, 22; FASSINA, *La parziale applicazione del principio della totalizzazione nell'ordinamento italiano*, GC, 2002, 1584; FOGLIA, *Il ruolo della Corte di Giustizia e il rapporto tra giudice comunitario e i giudici nazionali nel quadro dell'art. 177 del Trattato (con particolare riferimento alle politiche sociali)*, DL, 1999, 2-3, 138; ID., *Il lavoro*, in BESSONE (diretto da), *Il diritto privato dell'Unione Europea*, 1999, XXVI, II; ID., *Il principio comunitario della «totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi» nella legge n. 388/2000: verso una maggiore flessibilità previdenziale*, DL, 2002, I, 221; ID., *Sulla legittimità costituzionale degli effetti del cumulo contributivo nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi*, in *Dir. sic. soc.*, 2004, 143; GENTILI, *La «totalizzazione» come strumento di effettività della tutela previdenziale: un percorso incompiuto*, RDSS, 2006, 269; GHERA, *Sul diritto alla totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi*, GC, 1999, 2320; GIUBBONI, *La «spallata» della Corte costituzionale alla normativa sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi*, RIDL, 1999, III, 181; IZZO, *La retribuzione pensionabile nella «speciale» ricongiunzione contributiva presso l'INPDAl*, GC, 2000, 11; MARIMPIETRI, *La disciplina previdenziale del lavoro part-time*, in C. E. LUCIFREDI-M. TIRABOSCHI (a cura di), *Compendio critico per la certificazione dei contratti di lavoro*, Milano, 2005, 509; NICOLINI, *Tra cumulo e ricongiunzione, la Corte Costituzionale apre un percorso di*

«flessibilità previdenziale», MGL, 1999, 656; PRECHAL-SENDEN, *Il contributo della cooperazione fra Corte di giustizia e giudici nazionali alla formazione del diritto del lavoro europeo*, in *Lav. Dir.*, 1998, 533; SCOGNAMIGLIO, *Il pluralismo dei regimi previdenziali*, DL, 1993, I, 94; SGROI, *Versamenti contributivi e tutela previdenziale del datore di lavoro pubblico e privato*, San Marino, 2004; SIMI, *Il pluralismo previdenziale secondo la Costituzione, Lavoro e previdenza sociale*, 1988, II; TALIA, *Totalizzazione e ricongiunzione di posizioni contributive: attualità e prospettive dopo l'intervento della Corte Costituzionale*, GC, 1999, I, 640; TREVISI, *La legge sulla ricongiunzione dei periodi contributivi: ancora una svolta solo parziale del «sistema» previdenziale*, RIPC, 1979, 567.

Legislazione: artt. 2, 3, 38 Cost.; art. 39, lett. d) l. 21-7-1965, n. 903; art. 35, lett. c) l. 30-4-1969, n. 153; l. 25-22-1971, n. 1079; l. 31-12-1971, n. 1420; l. 15-3-1973, n. 44; l. 29-12-1973, n. 1092; l. 7-2-1979, n. 29; l. 5-3-1990, n. 45; art. 16, l. 2-8-1990, n. 233; art. 1, 39° co., l. 8-8-1995, n. 335; d.lg. 10-2-1996, n. 103; art. 1, d.lg. 30-4-1997, n. 184; art. 71, l. 23-12-2000, n. 388; art. 23 bis, d.lg. 30-3-2001, n. 165; d.m. 7-2-2003, n. 57; l. 23-8-2004, n. 243 d.lg. 2-2-2006, n. 42; art. 76, l. 24-12-2007, n. 247.

Sommario: 1. Pluralismo delle forme obbligatorie di previdenza e flessibilità del mercato del lavoro. – 2. Criteri di collegamento tra gestioni previdenziali ed adeguatezza della prestazione. – 3. I primi interventi settoriali in materia di collegamento tra gestioni. – 4. La ricongiunzione dei periodi assicurativi: la legge n. 29 del 7-2-1979. – 5. (*Segue*). La legge n. 45 del 5-3-1990. – 6. Il sistema della ricongiunzione al vaglio della Corte costituzionale. L'opzione della Consulta per la totalizzazione. – 7. La previgente disciplina della totalizzazione. L'art. 71, legge n. 388 del 2000 ed il d.m. n. 57 del 2003. – 8. La disciplina vigente della totalizzazione: ambito soggettivo di applicazione e requisiti di accesso. – 9. I criteri di calcolo della prestazione pensionistica unica. – 10. La non conformità a costituzione dell'attuale regime di collegamento tra gestioni previdenziali. – 11. La totalizzazione nell'ordinamento Comunitario e nei Paesi extracomunitari.

1. Pluralismo delle forme obbligatorie di previdenza e flessibilità del mercato del lavoro.

L'art. 38, 2° co., Cost. — che riconosce il diritto dei lavoratori alla garanzia dei mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di stato di bisogno — non delinea un modello necessario di protezione sociale, ma sancisce la discrezionalità del legislatore ordinario nella predisposizione delle tutele e nella distribuzione degli oneri economici necessari al finanziamento del sistema previdenziale.

Dal punto di vista strutturale (1) il sistema, già articolato dal legislatore corporativo (2) in un regime generale per i lavoratori subordinati del settore privato (3) ed in una pluralità di regimi esclu-

sivi, esonerativi (4) o sostitutivi (5) di questo, anche successivamente all'approvazione della Costituzione si è venuto ulteriormente frammentando con l'aggiunta di separati regimi previdenziali per i lavoratori autonomi alcuni dei quali gestiti direttamente dall'Inps (6), altri (in particolare quelli per i liberi professionisti) da enti autonomi privatizzati (7).

Ciascun regime, a sua volta, è organizzato secondo una pluralità di gestioni previdenziali autonome con disciplina differenziata quanto alla tipologia delle prestazioni garantite, al sistema di finanziamento, all'accesso ed ai sistemi di calcolo e liquidazione delle prestazioni stesse (8). Ogni forma previdenziale è cioè pensata come autosufficiente rispetto alle altre, sicché, con riferimento alle fattispecie a formazione progressiva — quali le prestazioni pensionistiche — l'anzianità assicurativa maturata in una di tali gestioni non assume di per sé alcun rilievo nell'ambito delle altre ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianità previdenziale.

Nell'ambito di siffatto contesto istituzionale, il funzionamento del meccanismo assicurativo di accesso e determinazione delle prestazioni previdenziali è stato garantito dal dominio incontrastato del modello contrattuale a tempo pieno ed indeterminato e dal conseguente interesse di determinate categorie di lavoratori alla conservazione di una solidarietà più ristretta rispetto a quella garantita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria (9).

La relativa mobilità nel mercato che ha caratterizzato la stagione c.d. fordista del diritto del lavoro non ha dunque permesso, per lungo tempo, di porre in risalto gli aspetti meno virtuosi e gli effetti perversi del pluralismo previdenziale che, solo di recente, è stato oggetto di progressiva attenuazione (10).

È noto, tuttavia, come gli sviluppi in senso post-fordista del mercato del lavoro connessi al variare delle dinamiche produttive ed il conseguente, sempre maggiore, ricorso a tipologie contrattuali flessibili, abbiano condotto ad una graduale crisi del descritto modello di protezione sociale.

La mobilità professionale implica infatti il continuo transito del lavoratore da forme di lavoro autonomo a forme di lavoro subordinato e, nell'ambito di ciascuna di queste, da uno schema negoziale ad un altro (11). La pluralità dei regimi e la reciproca «impermeabilità» delle gestioni previdenziali implica a sua volta il frazionamento della posizione assicurativa del lavoratore che, in ragione dell'articolarsi del proprio percorso lavorativo, abbia contribuito presso differenti gestioni con il conseguente rischio di non maturare in nessun fondo il requisito assicurativo minimo per l'accesso ad un trattamento pensionistico (12).

(1) In dottrina, per una dettagliata analisi delle ragioni storiche e giuridiche a fondamento del pluralismo previdenziale, v. SCOGNAMIGLIO, *Il pluralismo dei regimi previdenziali*, DL, 1993, I, 94 ed *ivi* ulteriori ampi riferimenti dottrinali, nonché SIMI, *Il pluralismo previdenziale secondo la Costituzione*, Milano, 1988; BOER, *La ricongiunzione delle posizioni assicurative per i liberi professionisti*, RGL, 1991, III, 19 ss.; BOER, *Ricongiunzione gratuita e onerosa dei periodi assicurativi: questioni di costituzionalità*, RGL, 1987, III, 103.

(2) V. BALANDI, *Corporativismo e legislazione previdenziale negli anni '30*, RGL, 1981, III, 33.

(3) Art. 37, r.d.l. 4-10-1935, n. 1827.

(4) Per gestioni esclusive ed esonerative si fa riferimento ad una serie di forme pensionistiche istituite per il personale dipendente di alcuni istituti di credito (r.d.l. 14-4-1939, n. 636, mod. art. 15, l. 20-2-1958, n. 55) oggi trasformate (l. n. 357 del 20-11-1990) in fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

(5) Si pensi, a mero titolo esemplificativo, al Fondo per il personale dipendente delle aziende del trasporto aereo, all'INPGI o all'INPDAl (quest'ultima confluita nell'INPS).

(6) Si tratta delle gestioni per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti.

(7) La stessa C. Cost., 8-7-1975, n. 187, MGL, 1975, 678, con nota di SIMI, pur ribadendo il fondamentale ruolo dello Stato di garantire ai propri cittadini e lavoratori l'assistenza e la previdenza sociale, ha riconosciuto la legittimità dell'articolazione del sistema previdenziale su base pluralistica, anche mediante l'affidamento della tutela a regimi di categoria gestiti mediante strutture private non integrate nello Stato. Nello stesso senso, cfr. C. Cost., 18-7-1997, n. 248, per cui la privatizzazione degli enti di previdenza libero professionali «ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti [...]» rappresentando l'obbligo contributivo «un corollario della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale»; cfr. altresì C. Cost., 8-9-1987, n. 587, per la quale le diverse disposizioni in materia previdenziale non creano un sistema bensì diversi e distinti regimi.

(8) Cfr., ex multis, C. Cost., 17-11-1974, n. 230, GC, 1974, I, 2643, con nota di PERSIANI; C. Cost., 20-4-1977, n. 62, GC, 1977, I, 885 con nota di CERRI; C. Cost., 28-2-1992, n. 73, FI, 1992, I, 1030, con nota di L. CARBONE.

(9) Precedentemente alla l. 28-7-1950, n. 633 che ha abrogato l'art. 38, n. 1, r.d.l. 4-10-1935, n. 1827, non erano soggetti ad assicurazione generale obbligatoria gli impiegati con retribuzione mensile superiore alle 1500 lire.

(10) Ci si riferisce alla graduale opera di armonizzazione dei diversi regimi previdenziali intrapresa dal legislatore con l'approvazione della l. 23-10-1992, n. 421, del d.lg. 30-12-1992, n. 503 e dei moltissimi provvedimenti legislativi adottati in attuazione dei principi contenuti nell'art. 2, l. 8-8-1995, n. 335. Nello stesso senso possono inoltre ricordarsi i provvedimenti di semplificazione e razionalizzazione amministrativa, volti allo «sfortimento dell'assetto istituzionale o dell'organizzazione amministrativa», che hanno accentratato presso l'Inps le funzioni svolte da diversi enti esonerativi, sostitutivi o esclusivi. In argomento CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2007, 50 ss.

(11) Si pensi, a mero titolo esemplificativo (gli esempi potrebbero moltiplicarsi all'infinito), al lavoratore che, dopo aver prestato attività in qualità di dipendente privato, sia risultato vincitore di un concorso bandito per l'accesso alla pubblica amministrazione e, dopo avervi prestato attività per anni, superato l'esame di Stato, decida di dedicarsi ad una libera professione; oppure al lavoratore che, dopo avere prestato attività come collaboratore a progetto decida di dedicarsi al commercio in forma autonoma, quindi in forma subordinata.

(12) Cfr. TREVISI, *La legge sulla ricongiunzione dei periodi contributivi: ancora una svolta solo parziale del «sistema» previdenziale*, RIPC, 1979, 567.

2. Criteri di collegamento tra gestioni previdenziali ed adeguatezza della prestazione.

La descritta struttura pluralistica del sistema previdenziale ha ricevuto in più occasioni l'avallo della Corte costituzionale (13), che ha rinvenuto nel rispetto del canone della ragionevolezza e della distinzione tra prestazione previdenziale ed assistenziale (14) il solo limite al ricorso ed al mantenimento di regimi previdenziali differenziati e dei relativi livelli delle prestazioni (15), sancendo la libertà del legislatore ordinario di diversificare le tutele (16) in ragione delle specifiche esigenze di ciascuna categoria destinataria delle prestazioni (17), del concreto momento storico (18) e delle disponibilità finanziarie (19).

Tuttavia, la compatibilità tra garanzia costituzionale dei mezzi adeguati di tutela e gestione decentrata dei regimi solidaristici è destinata a venir meno nel momento in cui l'autonomia ed incomunicabilità fra le singole gestioni venga a cagionare l'impossibilità di accesso al trattamento previdenziale per chi abbia contribuito a gruppi solidaristici diversi (20).

La crescente frattura tra sistema di protezione sociale e dinamiche del mercato del lavoro ed il conseguente deficit di tutela connesso al rischio della sterilizzazione delle anzianità contributive insufficienti a fini pensionistici, pone il problema della conformità dell'attuale assetto del sistema di protezione sociale rispetto al precetto costituzionale di cui all'art. 38 Cost.

La questione — di segno nuovo — che il pluralismo previdenziale è venuta dunque ponendo a fronte dell'accentuato dinamismo del mercato del lavoro, è quella di rendere possibile l'accesso alla prestazione previdenziale, che rimarrebbe invece precluso in mancanza di meccanismi di collegamento tra gestioni tesi a ricomporre le anzianità contributive «pluriregime».

Nell'ambito del processo di riadattamento dei meccanismi di protezione sociale alle mutate dinamiche del mercato del lavoro, è dunque decisivo il ruolo delle regole di collegamento fra gestioni quali la ricongiunzione e la totalizzazione che, consentendo la ricomposizione delle anzianità contributive «pluriregime», divengono imprescindibile presidio a garanzia della effettività della tutela costituzionale.

(13) CINELLI, *I livelli di garanzia nel sistema previdenziale*, ADL, 1999, 66, secondo il quale le pronunce della Consulta rappresentano «una sorta di costituzionalizzazione dell'esistente».

(14) La Consulta ha, in più occasioni, ritenuto legittime le scelte operate dal legislatore ancorché foriere di disparità di trattamento fra assicurati in ragione della indipendenza ed autosufficienza dei diversi regimi previdenziali e della diversità degli stadi lavorativi. Cfr. ex multis C. Cost., 22-12-1969, n. 155; C. Cost., 14-7-1977, n. 126; C. Cost., 4-4-1984, n. 133; C. Cost., 5-2-1986, n. 31, cit.; C. Cost., 22-5-1987, n. 184; C. Cost., 23-1-

1990, n. 10; C. Cost., 30-12-1991, n. 508; C. Cost., 24-7-2000, n. 340.

(15) Cfr. C. Cost., 16-7-1995, n. 388; C. Cost., 26-5-1989, n. 307; C. Cost., 10-11-1992, n. 428 che rinviene il rispetto del canone di ragionevolezza nella correlazione fra contribuzione versata e livello della prestazione previdenziale; in dottrina MARIMPIETRI, *La disciplina previdenziale del lavoro part-time*, in C. E. LUCIFREDI-M. TIRABOSCHI (a cura di), *Compendio critico per la certificazione dei contratti di lavoro*, Milano, 2005, 516, per la quale, nella determinazione dei livelli adeguati di protezione, oltre al limite della proporzionalità, il legislatore incontra anche l'ulteriore vincolo «della conservazione, in ogni caso, di un differenziale tra la prestazione assistenziale e quella previdenziale (nel senso che quest'ultima deve contenere un quid pluris rispetto all'importo della protezione assistenziale di base identificata nella pensione sociale)». Deve tuttavia rammentarsi quell'orientamento della Consulta che, diversamente, ritiene fondamentale ai fini della determinazione dei livelli adeguati di tutela, la valorizzazione del collegamento funzionale tra artt. 36 e 38 Cost.; in tal senso la misura delle prestazioni previdenziali dovrebbe essere «proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato», onde garantire al lavoratore il mantenimento dei livelli di reddito conseguiti nel corso della fase attiva della propria vita lavorativa, ex plurimis, C. Cost., 13-3-1980, n. 26, cit. e C. Cost., 9-5-1997, n. 127.

(16) Cfr. C. Cost., 5-2-1986, n. 31, FI, 1986, I, 1770; DL, 1986, II, 314 che riconosce al legislatore la libertà di valutare «differentemente le esigenze di vita da tutelare» fissando la misura della prestazione adeguata sia «verso il basso che verso l'alto» non essendo vincolato a considerare le esigenze dei lavoratori «come indiscriminatamente uniformi».

(17) ASCOLI, *Il Welfare State all'italiana: passato, presente e futuro*, PE, 1995, nn. 3-4.

(18) Cfr. C. Cost. (ord.), 5-5-2003, per cui «non può di per sé contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo può costituire un elemento diversificatore»; nello stesso senso, C. Cost., 26-11-2001, n. 376 e C. Cost., 16-12-1998, n. 409.

(19) In tal senso anche C. Cost., 13-3-1980, n. 26, GC, 1980, I, 206; FI, 1980, I, 897.

(20) Cfr. CINELLI, *Previdenza di categoria e globalizzazione*, GC, 2001, I, 59, per cui «la separatezza dei singoli regimi di categoria rispetto al regime generale ed agli altri segmenti del sistema previdenziale non può, né deve significare indifferenza ed estraneità. Le forme di autonomia esistenti (di gestione, finanziaria, normativa) meritano, senz'altro, di essere conservate e difese, perché costitutive della forza stessa, dell'individualità e del ruolo sociale di ciascuna singola categoria; è da evitare che esse possano rappresentare momenti di divaricazione o abdicazione rispetto a valori e tutele assolutamente fondamentali per la collettività nel suo insieme».

3. I primi interventi settoriali in materia di collegamento fra gestioni.

La possibilità di collegare la contribuzione previdenziale accreditata presso differenti gestioni è stata per anni garantita da alcuni istituti caratterizzati da un ristretto ambito soggettivo di applicazione e da una limitata incidenza quanto alle posizioni previdenziali riunificabili.

In tal senso può ricordarsi l'art. 3, legge 9-11-1955, n. 1122, che prevede la possibilità di computare unitariamente — ai fini del conseguimento del diritto a pensione e non della misura di questa — la contribuzione accreditata presso l'INPS e presso l'INPGI

in caso di impossibilità di raggiungere in nessuna delle due gestioni i requisiti minimi per l'ottenimento di un autonomo trattamento (21).

Meno circoscritto è l'ambito di operatività della legge n. 322 del 1958, che consente ai lavoratori iscritti alle forme sostitutive o esclusive del regime generale e che in dette gestioni non abbiano raggiunto i requisiti contributivi utili per ottenere il pensionamento (al momento della cessazione del rapporto di lavoro in ragione del quale era dovuta tale esclusione dal regime generale), il trasferimento della posizione assicurativa presso l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. Diversamente dall'art. 3, legge n. 1122 del 1955, la legge n. 322 del 1958 prevede l'automatica ricostruzione (22), ora per allora, di una nuova posizione assicurativa presso la gestione generale per i lavoratori dipendenti, come se il lavoratore fosse da sempre stato in essa iscritto. I contributi eventualmente ancora dovuti dall'assicurato vengono detratti, sino a concorrenza, dal trattamento pensionistico in seguito liquidatogli (23).

Un analogo criterio di collegamento è previsto dalla legge n. 55 del 1958 fra regime generale Inps e fondi esonerativi. Anche in tal caso l'operazione non è onerosa per il lavoratore in quanto la legge pone a carico del Fondo o della Cassa aziendale i costi connessi alla ricostruzione della posizione assicurativa. Le leggi richiamate — oggi ancora in vigore (24) — si riferiscono esclusivamente ai lavoratori subordinati (25) e sono fruibili solamente in senso unidirezionale (26) (cioè da uno o più fondi esonerativi, in direzione dell'assicurazione generale obbligatoria), con conseguente impossibilità di valorizzare la contribuzione eventualmente accreditata presso il regime generale in uno dei fondi esonerativi, sostitutivi o esclusivi (27).

A quelli appena ricordati seguirono, nel corso degli anni settanta, ulteriori interventi settoriali (28), mentre sfumava ogni tentativo di individuare un criterio di collegamento suscettibile di generale applicazione (29).

(21) Il trattamento previdenziale unico è ripartito tra Inps e Inpgi in proporzione alla contribuzione accreditata.

(22) Non essendo necessaria istanza di parte, la ricostruzione della posizione previdenziale opera dal momento di cessazione del rapporto di lavoro; in tal senso Cass., 17-7-1981, n. 4661.

(23) Connotazione essenziale della norma, così strutturata, è il duplice effetto retroattivo di portare a reviviscenza una pregressa posizione assicurativa che, nell'ordinamento assicurativo particolare, si era già estinta improduttivamente e di sottoporla al regime dell'a.g.o. mediante contribuzione integrativa di quella precedente ed il cui importo «è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto», Cass., 15-3-1986, n. 1776.

(24) La l. n. 29 del 1979 non abroga le precedenti discipline di settore che, pertanto, continuano a conservare un loro limitato margine di operatività.

(25) Cfr. C. Cost., 17-12-1987, n. 527, GC, 1987, I, 3432, che ha escluso l'incostituzionalità della l. n. 322 del 1958 in riferimento all'art. 38, 2° co., nella parte in cui non è prevista analoga facoltà per i liberi professionisti iscritti alle rispettive Casse di previdenza. Nello stesso senso Cass., 6-6-1989, n. 2723, in *Inf. prev.*, 1987, 1537.

(26) Così anche la l. n. 1646 del 22-11-1962 relativa alla ricongiungibilità del servizio prestato dai dipendenti statali e del personale iscritto agli istituti postelegrafonici in direzione dell'assicurazione generale obbligatoria.

(27) Cfr., fra le molte, Cass., 1-10-1982, n. 769, GC, 1983, I, 3048.

(28) Fra tali interventi possono ricordarsi: art. 5, l. 15-3-1973, n. 44 che consente ai dirigenti iscritti all'INPDAl (oggi INPS) la commutabilità in detto istituto della contribuzione maturata presso ordinamenti previdenziali differenti (per un ampio commento alla norma, v. Izzo, *La retribuzione pensionabile nella «speciale» ricongiunzione contributiva presso l'INPDAl*, GC, 2000, 11, nota a Cass., 1-8-2000, n. 10065; art. 17, l. 25-11-1971, n. 1079, per i dirigenti dell'ENEL e delle aziende elettriche; d.p.r. 31-12-1971, n. 1420, che consente la valutazione unitaria della contribuzione previdenziale fra INPS ed ENPALS (v. anche C. Cost., 21-6-1992, n. 8785, in *Inf. prev.*, 1992, 1276).

(29) Ci si riferisce, in particolare, alla mancata attuazione di due successive deleghe conferite al Governo per l'attuazione al principio della pensione unica mediante il cumulo gratuito dei periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni: art. 35, lett. c) l. 30-4-1969, n. 153; art. 39, lett. d) l. 21-7-1965, n. 903.

4. La ricongiunzione dei periodi assicurativi: la legge n. 29 del 7-2-1979.

Il primo intervento organico di collegamento fra gestioni si è avuto solamente con la legge n. 29 del 7-2-1979 che ha introdotto la ricongiunzione dei periodi assicurativi. Tale istituto consente l'unificazione della contribuzione presente nelle varie gestioni previdenziali mediante la concentrazione in un solo fondo, così da permettere la liquidazione di un unico trattamento interamente a carico della gestione accentratrice. Diversamente da quanto previsto nella legge n. 322 del 1958 — dove l'unificazione dei periodi assicurativi è realizzata mediante la costituzione di una nuova posizione assicurativa sostitutiva, per un pari periodo di iscrizione — e dagli altri criteri di collegamento ricordati — fondati su meccanismi di «riconoscimento gratuito» della contribuzione presente in diverse gestioni (30) — la ricongiunzione dei periodi assicurativi presuppone il materiale spostamento della contribuzione versata da un fondo previdenziale ad altro.

Il trattamento pensionistico unico conseguito a seguito di ricongiunzione viene dunque liquidato in ragione dell'intera anzianità assicurativa del lavoratore (31), secondo le regole della sola gestione accentratrice (32) sebbene l'ammontare della contribuzione ivi trasferita dipenda invece dalle regole di computo delle singole gestioni di provenienza, fra loro divergenti quanto ai criteri di determinazione della base imponibile e pensionabile (diverso arco temporale di riferimento, differente composizione della base imponibile, presenza di un massimale). Dalla materiale concentrazione della contribuzione

può pertanto derivare lo sbilanciamento, in seno alla gestione di accentramento, del rapporto tra misura della prestazione ed incremento della contribuzione, con il conseguente insorgere di oneri economici in capo alla gestione che corrisponde il trattamento ed allo stesso lavoratore richiedente, chiamato a contribuire al costo dell'operazione.

Il legislatore ha peraltro previsto una differente distribuzione di tali oneri economici a seconda che la ricongiunzione venga domandata in direzione del regime generale ovvero presso una delle gestioni alternative a tale regime. Delle ipotesi disciplinate dalla legge n. 29 del 1979 solamente in un caso l'operazione non comporta oneri economici per il richiedente, mentre nelle rimanenti è sempre onerosa.

La prima ipotesi di cumulo (art. 1 della l. n. 29 del 1979) riguarda il trasferimento presso il regime generale della contribuzione accreditata in una o più gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria (33). In questo caso la ricongiunzione è gratuita per il lavoratore (34), sicché è la gestione accentratrice a sopportare ogni eventuale onere derivante dal cumulo della contribuzione (35).

La seconda ipotesi (art. 1, 3° e 4° co., l. n. 29 del 1979) è invece onerosa e consente la riunificazione presso il fondo lavoratori dipendenti dei contributi accreditati in una delle gestioni dell'Inps per i lavoratori autonomi. In tal caso, in aggiunta al pagamento degli oneri fiscali, è richiesto l'accredito di cinque anni di contribuzione presso l'assicurazione generale obbligatoria (ovvero in due o più gestioni sostitutive), nel periodo immediatamente precedente alla richiesta di cumulo.

Anche la terza ipotesi di ricongiunzione è onerosa (art. 2, 1° co., prima parte, l. n. 29 del 1979), e consente al lavoratore subordinato di ricongiungere ogni periodo di contribuzione verso una delle gestioni previdenziali esclusive, sostitutive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero verso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS. Oltre al contributo economico è richiesta l'attualità di iscrizione nella gestione di concentrazione ovvero, in alternativa, il possesso di almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (dunque non figurativa o volontaria) nella gestione di destinazione.

Quando tale facoltà venga invece esercitata da un lavoratore autonomo (ed è questa la quarta ipotesi), in aggiunta al requisito dell'attualità di iscrizione nella gestione in cui si intende ricongiungere la contribuzione (ovvero, in difetto di attualità di iscrizione, di almeno otto anni di contribuzione), è altresì richiesto l'accredito di almeno cinque anni di contribuzione presso l'assicurazione generale obbligatoria (ovvero in due o più gestioni sostitutive) nel periodo

immediatamente precedente alla richiesta di cumulo (secondo quanto previsto dal 4° co. dell'art. 1 della l. n. 29 del 1979) (36).

Nelle fattispecie onerose di ricongiunzione, il costo addossato al lavoratore (37) è determinato in misura pari alla metà della differenza tra l'ammontare della contribuzione trasferita (maggiorata dell'interesse del 4,50% annuo) ed il capitale necessario alla gestione accentratrice per costituire la riserva necessaria a sostenere il maggior onere finanziario connesso all'erogazione della pensione unica (c.d. riserva matematica) (38); ogni ulteriore onere rimane a carico della gestione previdenziale (39).

La compresenza di regimi differenziati in ragione della gestione «di provenienza» dei contributi previdenziali nonché della «direzione» in cui viene richiesto il trasferimento (40), implica che ciascuna porzione di contribuzione, nell'ambito della complessiva operazione di cumulo, debba essere soggetta alla propria specifica disciplina. Ne consegue allora che, all'esito della procedura di ricongiunzione (41), da un lato l'assicurato è tenuto a sostenere i previsti oneri economici solamente con riferimento alle anzianità contributive per le quali tali oneri risultino dovuti; dall'altro, il mancato soddisfacimento dei requisiti necessari per ottenere il cumulo di alcune anzianità contributive, non comporta l'invalidità della richiesta di ricongiunzione con riferimento alle anzianità per le quali detti requisiti risultino invece soddisfatti (42).

La ricongiunzione può essere domandata una sola volta, «salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effettuato la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa» (43), mentre non è previsto alcun limite temporale per la presentazione della relativa domanda (44).

Nel caso in cui, a seguito di ricongiunzione, risultino periodi di doppia contribuzione, questi sono utili una sola volta secondo i seguenti criteri (45): in caso di contribuzione obbligatoria, prevale quella di maggiore importo; in caso di concorso tra contribuzione obbligatoria con accrediti figurativi, da riscatto o volontari, prevale sempre la prima, salvo il rimborso dei contributi volontari (46).

Un'ulteriore ipotesi di ricongiunzione, che va ad aggiungersi a quelle appena esaminate, può essere considerata quella introdotta con l'art. 23 bis, d.lg. n. 165 del 2001 (47) che, per l'ipotesi di contribuzione versata a seguito di collocamento in aspettativa «per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale», ammette la ricongiunzione dei periodi

assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979 «presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali [il lavoratore] abbia maturato gli anni di contribuzione».

La peculiarità della fattispecie in questione deve rinvenirsi nella prevista esplicita deroga ai requisiti di anzianità contributiva e di attualità di iscrizione fissati dalla legge n. 29 del 79. Ed infatti, da un lato la norma intende agevolare la mobilità professionale del dirigente pubblico, sicché l'impossibilità di ricongiungere la contribuzione versata nel corso dell'incarico (necessariamente a termine) costituirebbe un deterrente alla fruizione di tale privilegio; dall'altro perché, diversamente opinando, la previsione in questione risulterebbe priva di valore precettivo. Tale deroga attiene ai soli requisiti di accesso all'istituto — ivi inclusi quelli previsti in caso di richiesta di una seconda ricongiunzione — mentre non è prevista alcuna agevolazione con riferimento ai costi che risultano invece interamente a carico del lavoratore (48).

(30) BOER, *La legge sulla ricongiunzione delle posizioni assicurative*, RGL, 1980, qui 168.

(31) In caso di periodi di contribuzione coincidenti, a mente dell'art. 8, l. n. 29 del 1979, viene presa in considerazione la contribuzione relativa a periodi di lavoro effettivamente prestato e, in subordine, quella di importo più elevato.

(32) Cfr. art. 7, 1° co., l. n. 29 del 1979.

(33) La l. n. 29 del 1979, non ammette la ricongiunzione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS della contribuzione versata nelle gestioni integrative della stessa AGO. Non sono pertanto ricongiungibili i contributi versati al soppresso Fondo di previdenza INAM (nella specie, per il riscatto del periodo di laurea), i cui trattamenti integrativi continuano ad essere erogati ad opera di una gestione speciale ad esaurimento, il carattere integrativo di detto trattamento previdenziale esclude la possibilità di una ricongiunzione dei detti contributi nell'AGO.

(34) Cfr. art. 3, l. n. 29 del 1979.

(35) È stato osservato in dottrina, BOER, *Ricongiunzione gratuita e onerosa dei periodi assicurativi: questioni di costituzionalità*, cit., che la gratuità della ricongiunzione sarebbe diretto corollario della «funzione assolta dal regime generale, come regime applicabile in ogni caso in cui non operi (o venga meno) la deroga di legge» consistente nell'aver previsto che determinate categorie di lavoratori subordinati versino la propria contribuzione in gestioni speciali. Con la ricongiunzione presso l'assicurazione generale obbligatoria della contribuzione accreditata nelle gestioni speciali, verrebbe cioè a terminare la situazione di eccezione «ed il ripristino della regola»; tale «ricongiunzione dell'assicurato dal regime speciale a quello generale [...] non può comportare esborsi maggiori di quelli che il lavoratore ha già effettuato concorrendo, con il datore di lavoro, al pagamento della contribuzione obbligatoria nella gestione cui è stato iscritto per legge».

(36) Cass., 6-3-2004, n. 4633, ritiene invece sufficiente per la domanda di ricongiunzione che il lavoratore possa far valere presso la gestione di destinazione almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva età lavorativa, non essendo richiesto l'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria nel periodo immediatamente antecedente la domanda, essendo tale ultimo requisito imposto soltanto per la ricongiunzione di tutti

i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria; nello stesso senso SGROI, *Versamenti contributivi e tutela previdenziale del datore di lavoro pubblico e privato*, San Marino, 2004, 24; *contra* Cass., 15-3-2006, n. 5627.

(37) È prevista (art. 2, 4° co., l. n. 29 cit.) la possibilità per il richiedente di ottenere la rateizzazione delle somme dovute per le spese di ricongiunzione, anche mediante trattenuta sulla prestazione pensionistica erogata e con salvezza del trattamento minimo (art. 2, ult. co., cit.).

(38) Art. 13, l. n. 1332 del 1962. È stato rilevato in dottrina, NICOLINI, *Tra cumulo e ricongiunzione, la Corte Costituzionale apre un percorso di «flessibilità previdenziale»*, MGL, 1999, 656 ss. qui 661, come la riserva matematica, benché criterio apparentemente rigoroso, non rappresenti un valido sistema di determinazione degli effettivi oneri connessi al cumulo reale della contribuzione previdenziale in ragione «delle particolari caratteristiche della rendita pensionistica» nonché della natura a ripartizione delle gestioni pensionistiche di base. È ben possibile infatti che ex post, cioè al momento della liquidazione del trattamento previdenziale, il calcolo della riserva matematica risulti penalizzante per il lavoratore nel caso di diminuzione della retribuzione (ovvero reddito) nel periodo immediatamente precedente il pensionamento o, al contrario, per la gestione previdenziale, in caso di aumento. Secondo BOER, *Il contributo della Corte Costituzionale all'unificazione del sistema previdenziale*, RGL, 1999, II, 813, nt. 7, il criterio della riserva matematica implicherebbe un esborso a carico del lavoratore addirittura superiore al reale costo della ricongiunzione per la gestione interessata.

(39) Cfr. art. 2, l. n. 29 cit.

(40) Con riferimento a tale diversità di trattamento, C. Cost., 22-5-1987, n. 184, RGL, 1987, III, 101, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sul rilievo per cui l'art. 1, l. n. 29 cit., concerne esclusivamente i lavoratori iscritti a forme assicurative sostitutive dell'assicurazione INPS e consente la ricongiunzione presso l'INPS di assicurazioni né in tutto né in parte gestite dall'Istituto, laddove l'art. 2 ha invece per destinatari i lavoratori che possono far valere periodi di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, che è gestita dall'INPS.

(41) A mente dell'art. 4, l. n. 29/1979, la ricongiunzione può essere richiesta una sola volta salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla prima operazione di cumulo, un nuovo periodo di contribuzione di almeno dieci anni, cinque dei quali versati in costanza di effettiva attività lavorativa.

(42) Cfr. C. Conti, sez. giuris., Toscana, 2-2-2000, n. 177.

(43) Art. 4, l. n. 29 cit.

(44) Cfr. Cass., 11-12-1993, n. 12220 per cui «Le disposizioni degli artt. 1 e 2 della l. 7-2-1979 n. 29, [...] trovano applicazione anche per i titolari di pensione, ai quali è dunque consentita la ricongiunzione dei periodi di contribuzione che non abbiano dato luogo a pensione, purché estesa a tutti i periodi utilizzabili; l'esercizio di tali facoltà non trova un limite temporale nella data del pensionamento ai sensi dell'art. 4, secondo comma della stessa legge»; *contra* Cass., 22-10-1997, n. 10389, per la quale la domanda di ricongiunzione — «ancorché possa essere inoltrata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro — non può comunque essere presentata dopo che si sia concluso il procedimento amministrativo di erogazione della pensione, in tal senso dovendosi interpretare l'espressione "in ogni momento", riferita all'esercizio del diritto alla ricongiunzione, di cui all'art. 1 l. 7-2-1979, n. 29»; nello stesso senso Cass., 6-6-1995, n. 6324, in *Inf. prev.*, 1994, 1219.

(45) Art. 8, l. n. 29 cit.

(46) Cfr. Cass., 18-7-1995, n. 7776, RGL, 1996, II, 776, con nota critica di BOER, *Ricongiunzione dei periodi contributivi coincidenti di varia natura e riflessi sulla riserva matematica*.

(47) Introdotto dall'art. 7, 1° co., l. 15-7-2002, n. 145.

(48) Cfr. art. 23 bis, 2° co. c.p.v., cit.

5. (Segue). *La legge n. 45 del 5-3-1990.*

La legge n. 29/1979 non prevede la ricongiungibilità della contribuzione accreditata nelle Casse dei liberi professionisti. A tale lacuna ha posto rimedio la legge n. 45 del 5-3-1990 (49) che consente il trasferimento della contribuzione da una qualsiasi forma pensionistica per i lavoratori dipendenti, autonomi o libero professionisti a qualunque altra gestione.

La legge disciplina dunque, con modalità unitarie, la portabilità « multidirezionale » della contribuzione, distinguendo solamente il caso in cui la ricongiunzione venga richiesta in costanza di rapporto lavorativo ed « in direzione » della gestione nella quale si contribuisce, da quello in cui venga invece richiesta in un momento successivo al pensionamento.

Nella prima ipotesi, non è richiesto alcun requisito specifico all'infuori della presentazione della domanda; nella seconda, è invece necessario l'accredito di almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime di assicurazione obbligatoria.

La ricongiunzione che interessi periodi contributivi accreditati presso le forme di previdenza dei liberi professionisti è sempre onerosa e, diversamente da quanto previsto (50) per il caso di contribuzione da lavoro subordinato ed autonomo non libero professionale, non prevede alcuna forma di abbattimento dei costi; salvo che si tratti di contribuzione versata presso le Casse di nuova costituzione, per le quali il legislatore ha previsto la gratuità dell'operazione (51).

Tuttavia, disciplinando unitariamente ed indistintamente (artt. 1 e 2, 2° co.) ogni possibile ipotesi di ricongiunzione (52) — ivi incluse, dunque, quelle già previste dalla legge n. 29 del 1979 — la legge n. 45/1990 addebita il costo dell'intera riserva matematica al richiedente non solo con riguardo ai periodi di contribuzione versata in qualità di libero professionista, bensì con riferimento a tutta la contribuzione interessata dall'operazione di ricongiunzione per il solo fatto che tra questa siano presenti periodi contributivi accreditati presso una delle Casse per i liberi professionisti. In altri termini, la presenza di contribuzione libero professionale, comporterebbe l'onerosità dell'operazione anche con riferimento ad operazioni di cumulo che, in assenza di detta contribuzione, sarebbero state (ai sensi della l. n. 29/1979) meno onerose o addirittura gratuite (53).

La Corte costituzionale (54), pur giudicando legittima la disparità di trattamento tra ricongiunzione da lavoro autonomo o subordinato e ricongiunzione da lavoro autonomo libero professionale (55), ha tuttavia rilevato la intrinseca illogicità della disciplina risultante dalla lettura complessiva delle due leggi, laddove l'art. 2, 1° co., legge n. 45/1990 non differenziando in alcun modo la sorte della contribuzione da lavoro dipendente o autonomo da quella libero

professionale ha sostanzialmente « soppresso l'agevolazione contributiva di cui all'art. 2, co. 3, l. n. 29/79 » (56). A detta della Corte, tuttavia, una pronuncia caducatoria della previsione normativa in oggetto, avrebbe sortito l'effetto di « ledere ulteriormente gli stessi parametri costituzionali invocati » comportando « l'esclusione di qualsiasi possibilità di ricongiunzione dei liberi professionisti » (57).

Una condivisibile lettura adeguatrice della norma è stata prospettata da quella autorevole dottrina che ha suggerito l'utilizzo in successione della legge n. 29/1979 per i periodi di contribuzione da lavoro dipendente e della legge n. 45/1990 per quelli da attività libero professionale, così da riferire gli elevati costi previsti dalla seconda legge solamente ai periodi non ricongiungibili con la legge n. 29/1979. La soluzione è peraltro rispettosa degli artt. 4, legge n. 29 cit. e 5, legge n. 45 cit. — a norma dei quali la ricongiunzione può essere richiesta una sola volta — in quanto detti articoli si riferiscono non « all'esercizio del diritto potestativo alla ricongiunzione, in astratto, ma all'esercizio delle facoltà accordate dalle rispettive leggi, sicché l'esercizio di una facoltà non preclude l'utilizzo della seconda » (58).

(49) Per un commento alla legge, cfr., ex multis, BOER, *La ricongiunzione delle posizioni assicurative per i liberi professionisti*, cit.

(50) Art. 5, l. n. 29 del 1979.

(51) Con l'art. 6, d.lg. 2-2-2006, n. 42 è stato infatti previsto che la contribuzione accreditata presso gli enti costituiti ai sensi del d.lg. 10-2-1996, n. 103, possa essere ricongiunta con esclusione del versamento della riserva matematica in quanto onere incompatibile con il sistema contributivo di calcolo delle prestazioni previsto come obbligatorio per tali enti.

(52) Si riporta per comodità il testo dei primi due commi dell'art. 1, l. n. 45 del 1990 « al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista»; e dell'art. 2, 1° co., l. cit. « ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento ».

(53) Rileva NICOLINI, *Tra cumulo e ricongiunzione, la Corte costituzionale apre un percorso di « flessibilità previdenziale »*, MGL, 1999, 656 ss., qui 666, che « la legge [n. 45/90 n.d.r.] non è mossa dall'intento di individuare differenti livelli di tutela, e quindi di distinguere, in via gradata, lavoratori subordinati, autonomi e liberi professionisti [...] ».

(54) C. Cost., n. 61 cit., GC, 1999, 717, con nota di GHERA, *Sul diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi*, RGL, 1999, II, 812; con nota di BOER, *Il contributo della Corte costituzionale all'unificazione del sistema previdenziale*, MGL, 2000, n. 4, 943;

con nota di NICOLINI, *Cumulo dei periodi assicurativi: la stessa Corte costituzionale conferma il carattere self executing della sentenza n. 61 del 1999*, GI, 1999, 2233; con nota di BOZZAO, *Totalizzazione dei periodi contributivi e adeguatezza della prestazione*. Cfr. altresì GIUBBONI, *La «spallata» della Corte costituzionale alla normativa sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi*, RIDL, 1999, III, 181.

(55) Gli argomenti cui è ricorso la Consulta per dichiarare la legittimità costituzionale delle disposizioni in esame sono, in estrema sintesi, i seguenti: a) la «incomparabilità delle norme disciplinanti la ricongiunzione presso gestioni previdenziali diverse in favore di soggetti provenienti da esperienze lavorative e contributive differenti»; b) la diversa incidenza dei costi dell'operazione a seconda del numero di iscritti ad ogni singola gestione tra i quali eventualmente ripartire il corrispondente onere; c) in generale, la eterogeneità di fondo tra lavoro autonomo e libero professionale, quanto all'entità della contribuzione obbligatoria, ai livelli delle prestazioni ed al regime dei contributi non utilizzati o non utilizzabili.

(56) BOER, *Il contributo della Corte costituzionale all'unificazione del sistema previdenziale*, cit.

(57) C. Cost. n. 61 cit.

(58) In questo senso BOER, *La ricongiunzione delle posizioni assicurative per i liberi professionisti*, cit.

6. Il sistema della ricongiunzione al vaglio della Corte costituzionale. L'opzione della Consulta per la totalizzazione.

Sebbene di generale applicazione, l'attuale assetto normativo in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi presenta l'evidente limite degli elevati costi che la gestione accentratrice pone a carico del richiedente con il conseguente rischio di spingere il lavoratore a desistere dal ricorso all'istituto.

Per ovviare a tale inconveniente il legislatore ha affiancato alla ricongiunzione l'istituto della totalizzazione, quale alternativa gratuita al cumulo materiale della contribuzione.

Anche tale rimedio è finalizzato a consentire al lavoratore con anzianità assicurativa plurigestione il conseguimento di una prestazione unica, ma rispetto alla ricongiunzione opera secondo un regime di cumulo virtuale, con ciò intendendosi il meccanismo in ragione del quale la contribuzione previdenziale non viene materialmente trasferita da una gestione ad un'altra, ma rimane nel fondo ove venne originariamente versata.

In assenza di trasferimento di risorse ogni gestione è tenuta alla liquidazione di una provvidenza parziale (c.d. pro rata temporis) proporzionata all'ammontare della contribuzione accreditata. In tal modo, nell'ambito di ciascun fondo è preservato il rapporto tra contribuzione versata, retribuzione pensionabile e misura della prestazione erogata sicché ciascuna gestione è chiamata a sopportare uno sforzo economico rapportato al finanziamento ricevuto (59), e non è di conseguenza necessario addossare al lavoratore alcun onere economico.

Attribuendo rilevanza anche a «frammenti» di contribuzione altrimenti destinati a rimanere impro-

duzzivi, la totalizzazione consente la valorizzazione di tutta la contribuzione versata dal lavoratore nel corso della propria vita lavorativa, garantendo una tutela a «costo zero» ma di importo relativamente più basso di quanto non avvenga con la ricongiunzione.

Ed infatti, mentre nel cumulo materiale l'accentramento dei periodi di contribuzione versata consente di calcolare la pensione sulla base di una retribuzione unica determinata, per il caso di trattamento retributivo, sulla media delle più recenti e più elevate retribuzioni; con il pro rata ciascun segmento di prestazione è invece calcolato in proporzione alla retribuzione percepita nel periodo di riferimento e, dunque, su importi retributivi più risalenti e (di norma) meno elevati. A ciò si aggiunga che solo ricorrendo alla ricongiunzione è possibile per l'assicurato scegliere, fra le gestioni in cui è possibile accentrare la contribuzione, quella con i meccanismi di calcolo più favorevoli, mentre il cumulo formale esclude per definizione tale possibilità.

La totalizzazione ha tuttavia avuto, nel nostro ordinamento diversamente da quanto accaduto in ambito comunitario (v. *infra*), un'attuazione graduale e tuttora ancora parziale, sicché appare improprio parlare di un principio di totalizzazione (60).

Se si escludono alcune discipline assolutamente settoriali (61), il primo intervento caratterizzato da una seppur minima portata generale in materia di cumulo formale si è avuto con l'art. 16, legge 2-8-1990, n. 233, relativo all'ipotesi dei lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni ovvero nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori subordinati (62). A mente di tale disposizione, la pensione unica è determinata come la risultante della somma delle quote di pensione imputabili alle singole gestioni, ognuna delle quali calcolate secondo i criteri vigenti presso ciascuna di esse, sia per la determinazione del reddito pensionabile sia per il coefficiente di rendimento, considerando distintamente anche i periodi contributivi maturati eventualmente presso diverse gestioni dei lavoratori autonomi (63).

Successivamente, con l'approvazione dell'art. 1, 1° co., d.lg. n. 184 del 1997 (attuativo della delega prevista dall'art. 1, 39° co., l. n. 8-8-1995, n. 335), il legislatore è intervenuto (64) a disciplinare la posizione dei soli lavoratori con trattamento pensionistico interamente liquidabile secondo il metodo contributivo, consentendo loro l'accesso alla totalizzazione a condizione che la contribuzione versata non fosse idonea a consentire in nessuna gestione l'accesso ad un autonomo trattamento pensionistico (65).

I numerosi vincoli all'accesso, così come il circoscritto ambito di operatività delle descritte regole di col-

legamento, inevitabilmente consegnava al costoso meccanismo della ricongiunzione le sorti della quasi totalità dei lavoratori con anzianità contributiva «plurigestione».

Alla fine degli anni novanta ricongiunzione e totalizzazione erano dunque rimedi solamente in parte complementari, risultando un'ampia gamma di situazioni per le quali non era possibile invocare alcun criterio di collegamento gratuito in caso di ricongiunzione eccessivamente onerosa. Su tale assetto normativo, è intervenuta la Corte costituzionale (66) pronunciandosi nel senso della incostituzionalità dell'art. 2, legge n. 45 del 1990 nella parte in cui non è ivi previsto, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è stato iscritto, il diritto di avvalersi del cumulo gratuito della contribuzione versata quale alternativa alla ricongiunzione.

La Consulta, pur ritenendo conforme a costituzione lo strumento della ricongiunzione onerosa, ha censurato l'assenza di uno strumento a questa alternativo e gratuito «il ricorso al quale il legislatore deve rendere sempre possibile fino a quando in una delle gestioni dove è iscritto l'interessato non abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva [...]», in tal modo sancendo come costituzionalmente necessario (67) l'esistenza di un criterio di collegamento gratuito alternativo alla ricongiunzione onerosa.

Tuttavia, delimitando l'operatività del principio della totalizzazione al caso in cui l'assicurato non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, la ricordata pronuncia non ha inteso limitare il ruolo della totalizzazione a rimedio di ultima istanza, connesso ad esigenze «di politica sociale legata alla crescente flessibilità dei rapporti di lavoro, consentendo al lavoratore di cumulare, anche ai fini della misura della pensione, i contributi che, in ragione dei percorsi lavorativi intrapresi, siano stati versati a diverse istituzioni previdenziali (68)».

(59) Cfr. Cass., 17-8-2004, n. 16025; Cass., 24-10-2003, n. 15990, *Gius.*, 2004, n. 7; Cass., 18-2-2000, n. 1891, in *Inf. prev.*, 2001, 151. In dottrina, per tutti, v. CINELLI, *Politiche dell'occupazione e flessibilità previdenziale*, RIDL, 2000, I, 58.

(60) In tal senso Cass., 1-12-2004, n. 22558.

(61) Cfr. *supra*, nt. n. 28; cfr. altresì art. 3, d.lg. 29-6-1996, n. 414.

(62) Su tale disposizione, per tutti, BOER, *L. 2 agosto 1990, n. 233. Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi*, in PERSIANI (a cura di), *Commentario, NLCC*, 1990, 1245.

(63) Secondo Cass., 17-8-2005, n. 16025 tale interpretazione della norma appare quella preferibile in quanto non farebbe ricadere su ciascuna gestione interessata dal cumulo un onere più gravoso di quello che sarebbe stato a suo carico in assenza di cumulo; nello stesso senso Cass., 18-2-2000, n. 1891 e Cass., 10-3-2001, n. 3533. C. Cost., 30-10-2003, n. 325, in *Dir. sic. soc.*, 2004, 143, con nota adesiva di FOGLIA, *Sulla legittimità costituzionale degli effetti del cumulo contributivo nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi*, ha statuito la conformità a costituzione della norma in questione in quanto «la diversità del trattamento conseguente all'applicazione del sistema del pro-rata rispetto a quello previsto per i lavoratori che versino ininterrottamente contributi in un'unica gestione si giustifica in ragione dell'esistenza di due diverse gestioni previdenziali per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, rispondendo all'esigenza di preservarne gli equilibri finanziari, senza far ricadere su di esse un onere più gravoso di quello che si sarebbe realizzato in assenza di cumulo».

(64) Per un commento alla norma v., per tutti, BOER, *Il contributo della Corte costituzionale all'unificazione del sistema previdenziale*, cit., ed *ivi* ulteriori riferimenti bibliografici.

(65) La l. 24-12-2007, n. 247 ha rimosso tale condizione mediante la soppressione, dall'art 1, 1° co., del d.lg. 30-4-1997, n. 184, delle parole: «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale».

(66) C. Cost. n. 61/1999, cit.; C. Cost. (ord.), 26-6-2000, n. 244.

(67) Cfr. DE LUCA, *Relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive*, FI, 2000, I, 26.

(68) In questo senso cfr. C. Cost., 16-5-2002, n. 198, *GC*, 2002, 3, con nota di FASSINA, *La parziale applicazione del principio della totalizzazione dei periodi contributivi nell'ordinamento previdenziale italiano*, per cui «Al principio della totalizzazione non può attribuirsi dunque, allo stato, un carattere generale e, in senso diverso, non può invocarsi la sentenza n. 61 del 1999 di questa Corte che lo ha sì enucleato ma delimitandone chiaramente l'operatività al caso in cui l'assicurato non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto. [...] Nella prospettiva dell'ordinamento nazionale, la totalizzazione risponderebbe, piuttosto, ad un'esigenza di politica sociale legata alla crescente flessibilità dei rapporti di lavoro, consentendo al lavoratore di cumulare, anche ai fini della misura della pensione, i contributi che, in ragione dei percorsi lavorativi intrapresi, siano stati versati a diverse istituzioni previdenziali. Rientra, tuttavia, nella discrezionalità del legislatore la scelta circa l'estensione del principio della totalizzazione al di là dell'ipotesi, contemplata nella sentenza n. 61 del 1999, del lavoratore che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali è stato iscritto».

7. La previgente disciplina della totalizzazione. L'art. 71, legge n. 388 del 2000 ed il d.m. n. 57 del 2003.

Alla pronuncia della Corte costituzionale ha fatto seguito l'approvazione dell'art. 71, legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) e, con due anni di ritardo, del decreto interministeriale di attuazione n. 57 del 7-2-2003. La disciplina contenuta nei due testi normativi, volta espressamente ad integrare il d.lg. n. 184 del 1997 (e le ancora vigenti normative di settore), riconosceva il diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi in favore di tutti i lavoratori iscritti a forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nonché alle forme esclusive, esonerative e sostitutive di questa (69) ed alle forme pensionistiche previste per i liberi professionisti dal d.lg. 30-6-1994, n. 509 (art. 71, l. n. 388/2000) e dal d.lg. 10-2-1996, n. 103 (art. 1, d.m. n. 57 del 2003).

Nell'ambito delle menzionate gestioni, la totalizzazione era consentita esclusivamente per il conseguimento dei requisiti pensionistici (ma non per la de-

terminazione della misura del trattamento), ed a condizione che il cumulo interessasse l'intera contribuzione ivi accreditata (70) e che almeno una quota di pensione fosse liquidabile con il sistema retributivo (71).

Accessibili mediante cumulo erano esclusivamente i trattamenti pensionistici di vecchiaia, inabilità e superstiti, con esclusione della pensione di anzianità e di qualsiasi altro trattamento previdenziale.

Con riguardo alla pensione di vecchiaia era necessario il possesso dell'età anagrafica prevista dagli ordinamenti dalle forme pensionistiche interessate; un'anzianità assicurativa e contributiva complessivamente pari al minimo previsto in ciascuna forma nonché ogni eventuale requisito eventualmente previsto dai singoli ordinamenti previdenziali (72).

Per il conseguimento della pensione di inabilità era invece richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione della sola forma pensionistica di iscrizione al momento del verificarsi dello stato invalidante. A tal fine potevano essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi e contributivi maturati presso le differenti gestioni, a condizione che tra questi non intercorressero interruzioni superiori a ventiquattro mesi (73).

Quanto al trattamento in favore dei superstiti, era prevista la possibilità di cumulo anche ove l'assicurato fosse deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

Similmente a quanto previsto dal d.lg. n. 184 del 1997, l'accesso alla totalizzazione veniva ancora una volta escluso allorché l'assicurato avesse maturato, in una qualunque gestione, un autonomo diritto a pensione.

Tale ultima condizione è stata oggetto di interpretazioni discordanti in seno alla giurisprudenza di legittimità: secondo un primo orientamento, sarebbe stato infatti possibile il cumulo dei periodi contributivi anche per il lavoratore in possesso del requisito contributivo minimo per il conseguimento del trattamento di vecchiaia, purché in difetto del requisito anagrafico (74); secondo una differente opzione interpretativa, invece, il possesso del solo requisito contributivo minimo doveva ritenersi sufficiente ad escludere la possibilità di accesso alla totalizzazione proprio in ragione della funzione di «estrema ratio» dell'istituto, accessibile solo in caso di impossibilità assoluta per l'assicurato di conseguire un qualunque (seppur minimo) trattamento pensionistico (75).

A favore del secondo orientamento è il tenore letterale della norma che, da un lato prevede che la totalizzazione possa essere richiesta «ai fini del perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia» (e dunque sottintende proprio l'assenza del requisito contributivo minimo);

dall'altro, ancor più chiaramente dispone che i diversi periodi contributivi possono essere cumulati «a patto che non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni» (76).

Quanto alla misura della prestazione unica, era previsto che ciascuna gestione liquidasse elusivamente la quota di spettanza secondo le regole previste dal proprio ordinamento interno. Per le frazioni di prestazione da liquidare secondo il sistema di calcolo retributivo era previsto che il relativo importo dovesse essere calcolato secondo il sistema del pro rata temporis, applicando alla pensione teorica determinata sull'anzianità contributiva complessiva un coefficiente pari al rapporto fra l'anzianità effettiva nella gestione interessata e quella data dalla somma dei periodi di accredito in tutte le gestioni (77).

L'adeguatezza della prestazione si voleva (discutibilmente) garantita dalla previsione che imponeva alla gestione erogante la quota di importo maggiore, l'onere di integrare al minimo la prestazione in caso questa risultasse (nel suo complesso) inferiore alle soglie previste dalla normativa generale (78).

(69) La pur ampia formulazione della norma non menzionava fra le gestioni suscettibili di essere interessate dalla disciplina del cumulo, quella prevista dall'art. 2, 26° co., l. n. 335 del 1995 (in favore dei lavoratori impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, oggi a progetto). Tuttavia, anche in assenza di uno specifico riferimento, la giurisprudenza si è espressa nel senso della applicabilità della totalizzazione anche alla contribuzione versata in tale gestione; cfr. Cass., 12-7-2005, n. 14570, *FI*, 2006, 4, 1142, con nota di L. CARBONE.

(70) La disposizione, pertanto, ricalca sul punto fedelmente le indicazioni della C. Cost. n. 61 del 1999. In tal senso anche Cass., 12-7-2005, n. 14570.

(71) La possibilità di ricorrere alla totalizzazione era prevista anche in favore dei lavoratori che si fossero avvalsi della ricongiunzione, consentendo loro di optare diversamente, fino alla conclusione del procedimento (art. 71, l. n. 388 del 2000, 2° co., quarto periodo); in tal caso, la gestione competente avrebbe dovuto restituire gli importi già versati a titolo di ricongiunzione maggiorati degli interessi legali (art. 71, l. cit. 2° co., quinto periodo). La totalizzazione era inoltre espressamente limitata ai soli periodi assicurativi non coincidenti e subordinata alla ulteriore condizione.

(72) Art. 4, d.m. n. 57 del 2003.

(73) Art. 4, d.m. n. 57 cit.

(74) Cass., 12-7-2005, n. 14570, cit.; nella specie il lavoratore, pur avendo una anzianità contributiva presso l'assicurazione generale obbligatoria di 25 anni, non aveva tuttavia maturato il diritto alla pensione per difetto del requisito anagrafico.

(75) Cass., 5-11-2003, n. 16645, in *Inf. prev.*, 2003, 1590 ss.

(76) In tal senso sembra essersi espressa la stessa C. Cost., 16-5-2002, n. 198, per la quale «al principio della totalizzazione non può attribuirsi, allo stato, un carattere generale e, in senso diverso, non può invocarsi la sentenza n. 61 del 1999 di questa Corte che lo ha sì enucleato ma delimitandone chiaramente l'operatività al caso in cui l'assicurato non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto. Principio che ha trovato il suo corretto seguito nell'art. 71 della l. n. 388 del 2000, che, appunto, prevede la possibilità della totalizzazione per il lavoratore

che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche ivi previste».

(77) Art. 71, l. n. 388 cit. e art. 6, d.m. n. 57 cit.

(78) Art. 7, d.m. n. 57 cit.

8. La disciplina vigente della totalizzazione: ambito soggettivo di applicazione e requisiti di accesso.

A seguito dell'approvazione della legge n. 388 del 2000 e del d.lg. n. 57 del 2003, pur risultando notevolmente ampliata la platea dei beneficiari, la totalizzazione era limitata al conseguimento della sola pensione di vecchiaia e preclusa in caso di maturazione di autonomo diritto a pensione.

La legge n. 243 del 2004 rimuove tale duplice ordine di limiti delegando il Governo a «rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi» (79) ed a ridefinirne la disciplina in modo da consentire l'accesso «sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi» (80).

Conformemente ai principi della legge delega il d.lg. del 2-2-2006, n. 42 (81) consente di ricorrere alla totalizzazione anche per il conseguimento della pensione di anzianità ed anche in presenza di accrediti contributivi sufficienti alla maturazione di un autonomo trattamento pensionistico, restringendo l'area di divieto al solo caso di effettivo godimento della pensione (82).

Per altro verso, viene ulteriormente estesa la platea dei beneficiari della totalizzazione, con l'espressa previsione della cumulabilità anche della contribuzione accreditata nella gestione separata, istituita presso l'Inps, per le collaborazioni coordinate e continuative o a progetto (v. *supra*, sub nt. 65) e nelle gestioni previdenziali per il clero ed i ministri delle religioni diverse dalla cattolica.

Alcune disposizioni del decreto ridimensionano invece l'apertura prospettata dal legislatore delegante (83). Il decreto infatti, da un lato, introduce un inedito requisito contributivo ventennale; dall'altro, travisando la lettera della legge n. 243 del 2004 — ove era previsto che la totalizzazione dei periodi assicurativi avrebbe dovuto essere istituito destinato non solo al lavoratore sessantacinquenne — subordina l'accesso alla pensione unica di vecchiaia al raggiungimento del sessantacinquesimo anno d'età (84).

Tale requisito anagrafico, seppure contrario alle statuizioni della legge delega, non appare discriminato-

rio delle donne rispetto agli uomini come pure prospettato in dottrina (85).

Se è vero infatti che, ai fini della totalizzazione, la donna è costretta ad attendere il raggiungimento della medesima età pensionabile prevista per l'uomo, non pare sostenibile che il principio di non discriminazione possa vincolare il legislatore a ribadire la distinzione voluta in materia di età pensionabile fra uomo e donna ogni volta che l'accesso ad un beneficio previdenziale sia subordinato al raggiungimento di una determinata età anagrafica.

Viene altresì esclusa la possibilità di cumulare le porzioni di contribuzione inferiori ai sei anni di accredito, con previsione che, oltre ad elevare indebitamente la soglia dei cinque anni prevista dal legislatore delegante, viene riferita sia alla pensione di vecchiaia che di anzianità, mentre la legge di delegazione voleva tale limite esclusivamente per tale seconda modalità di pensionamento.

Ed infatti, mentre nell'art. 1, 2° co., lett. o), legge n. 243 del 2004 la disposizione è inserita (mediante la congiunzione «e») immediatamente dopo quella relativa al pensionamento di anzianità; nel decreto, la disposizione compare invece al 1° co. dell'art. 1 ed è dunque riferita ad entrambe le modalità di pensionamento trattate nel successivo 2° co.

La totalizzazione rimane inoltre utile ai soli fini dell'accesso alla pensione (86), mentre la legge n. 243 del 2004 — che riferisce l'istituto anche alle ipotesi di avvenuta maturazione dei requisiti minimi per il diritto a pensione — avrebbe consentito di estendere le funzioni dell'istituto all'incremento della prestazione (87).

(79) Art. 1, 1° co., lett. d), l. n. 243 del 2004.

(80) Art. 1, 2° co., lett. o), l. n. 243 cit.

(81) Per quanto riguarda la procedura amministrativa di accesso alla totalizzazione, si rinvia alle indicazioni contenute nella Circ. INPS n. 69 del 2006 ed alla Dir. del Ministero del Lavoro del 2-3-2006.

(82) Precisa Circ. Inps 9-5-2006, n. 69, cit., che la previsione non è comunque «preclusiva della possibilità di avvalersi dell'istituto in questione la titolarità di una pensione ai superstiti ai fini dell'ottenimento di una pensione diretta e, allo stesso modo, è possibile ottenere la pensione indiretta da totalizzazione per un familiare superstito già titolare di altro trattamento pensionistico diretto».

(83) Si consideri che il decreto, anziché estendere l'operatività della precedente disciplina come richiesto dalla legge di delegazione, abroga totalmente l'art. 71, l. n. 388 del 2000 e la relativa normativa di attuazione.

(84) Viene altresì fatto salvo ogni ulteriore requisito, diverso da quelli di età e contribuzione, eventualmente previsto dai rispettivi ordinamenti.

(85) GENTILI, *La «totalizzazione» come strumento di effettività della tutela previdenziale: un percorso incompiuto*, RDSS, 2006, 269 ss., qui 295.

(86) Art. 1, 1° co., d.lg. n. 42 cit.

(87) Anche la nuova disciplina, infine, subordina l'accesso alla totalizzazione alla condizione che questa interessi tutti i periodi contributivi vantati dall'assicurato e non sia stata inoltrata (suc-

cessivamente alla entrata in vigore del decreto) richiesta di restituzione della contribuzione ovvero non sia venuta a perfezionarsi la procedura di ricongiunzione.

9. I criteri di calcolo della prestazione pensionistica unica.

Anziché demandare a ciascuna gestione la determinazione della quota di competenza secondo le specifiche regole di settore, il decreto — ancora una volta in contrasto con i principi fissati dalla legge di delegazione (88) — predispone una disciplina diversificata in ragione della natura degli enti interessati dall'operazione di cumulo e dell'ammontare della contribuzione accreditata.

Per i trattamenti pensionistici a carico degli enti pubblici è infatti previsto che la liquidazione della rispettiva quota di trattamento debba avvenire interamente secondo il criterio di calcolo contributivo, con le modalità (89) previste nel d.lg. n. 180 del 1997 (90); il Ministero del Lavoro è intervenuto a lenire (almeno in parte) il contrasto fra tale previsione e la norma di delegazione precisando che, in caso di avvenuta maturazione dei requisiti minimi in una singola gestione pubblica, la relativa quota di trattamento debba essere calcolata secondo il sistema di computo della gestione medesima (91). L'intervento del Ministero, seppur volto a garantire una miglior tutela degli interessi del lavoratore, desta invero non poche perplessità sotto il profilo della coerenza dell'interpretazione prospettata con la norma cui si riferisce (v. *infra*).

La parte di trattamento a carico delle Casse libero professionali, consta invece della somma di due distinte quote: la prima determinata riducendo l'importo calcolato secondo le regole della gestione interessata in ragione della differenza fra il numero di anni richiesti dal fondo per il diritto alla pensione e quelli di anzianità invece effettivamente maturati nel fondo stesso; la seconda dalla pensione calcolata con il metodo contributivo, ma ridotta in rapporto al numero di anni mancanti per perfezionare il diritto a pensione nella medesima gestione diminuiti di una unità, ed il numero effettivo di anni di contribuzione accreditata. Nella sostanza, il sistema tende a premiare i lavoratori con maggiore anzianità contributiva, sino a consentire la liquidazione della quota interamente secondo le regole proprie della gestione nel caso di anzianità contributiva sufficiente alla liquidazione di una autonoma pensione di vecchiaia. In tal caso la clausola di miglior favore per l'assicurato già pensionabile è prevista direttamente dal decreto, onde la ricordata interpretazione del Ministero che, pur nel silenzio del legislatore, riconosce tale opzione anche per gli enti di previdenza pubblici, appare ancor meno coerente con il dato normativo.

Con riguardo infine agli enti di previdenza privati istituiti ai sensi del d.lg. 10-2-1996, n. 103, rispettando il genuino meccanismo del *pro rata temporis*, è previsto invece che ciascuna gestione sia tenuta a liquidare la quota di spettanza secondo le proprie specifiche regole (e dunque con sistema contributivo puro).

(88) Per la liquidazione del trattamento la delega correttamente invocava infatti il criterio del *pro rata temporis*, sicché ogni gestione avrebbe dovuto erogare la propria quota di pensione secondo le regole di calcolo previste in ciascun ordinamento (art. 1, 2° co., lett. o).

(89) Per la contribuzione maturata sino alla data del 31-12-1995, ciascuna gestione è tenuta a determinare il montante contributivo previdenziale secondo le regole previste ai co. da 2 a 6 dell'art. 2, d.lg. n. 180 del 1997 (mod. dall'art. 1, 1° co., lett. a) d.lg. 29-6-1998, n. 278 e dall'art. 1, l. 2-7-2001, n. 248); per le annualità successive, il criterio di determinazione del montante contributivo individuale è quello invece previsto dall'art. 1, 6° co., l. n. 335 del 1995.

(90) L'espresso rinvio contenuto nell'art. 4, 2° co., d.lg. n. 42 cit. al d.lg. n. 180 cit., deve intendersi riferito alla sola disciplina, *ivi* contenuta, relativa alle modalità di calcolo del trattamento, non rilevando invece, ai fini della liquidazione della pensione unica, la ricorrenza delle condizioni *ivi* previste per l'esercizio dell'opzione per il sistema di calcolo contributivo.

(91) Cfr. Delib. Ministero del lavoro del 2-3-2006.

10. La non conformità a costituzione dell'attuale regime di collegamento tra gestioni previdenziali.

Nonostante i ripetuti interventi da parte del legislatore, la totalizzazione non è un rimedio di portata generale cui ricorrere in caso di impossibilità di accesso al trattamento pensionistico per l'eccessiva frammentazione della posizione assicurativa. Ciò implica la non conformità a Costituzione dell'attuale assetto normativo in materia di collegamento fra gestioni previdenziali.

Ed invero, con la ricordata pronuncia n. 61 del 1999 (92), la Corte costituzionale si era espressa nel senso che un criterio di collegamento gratuito, seppur residuale, debba ritenersi costituzionalmente necessitato in tutte le ipotesi in cui, nonostante il versamento di contribuzione previdenziale per un numero di anni complessivamente sufficiente al conseguimento di una pensione, l'assicurato sia rimasto nell'impossibilità di accedere al trattamento in ragione degli elevati costi della ricongiunzione.

Nella ricostruzione dei giudici costituzionali ricongiunzione e totalizzazione appaiono dunque quali istituti alternativi perché connotati (non soltanto da regole, ma anche) da finalità distinte, sicché alla prima è affidato il ruolo di consentire il conseguimento di trattamenti previdenziali elevati perché proporzionati agli sforzi economici sostenuti, mentre alla seconda quello di permettere l'accesso a tutele previdenziali inferiori ma prive di costi aggiuntivi.

Proprio in quanto presidio di ultima istanza la totalizzazione non può dunque conoscere vincoli di ac-

cesso ulteriori rispetto al possesso di una anzianità contributiva utile, nel complesso, all'ottenimento del trattamento pensionistico, con conseguente incostituzionalità per lesione del principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali, delle previsioni che restringono la fruibilità del cumulo ai soli lavoratori sessantacinquenni ovvero ne circoscrivono il ricorso con riferimento alle sole anzianità contributive superiori ai sei anni (si pensi al caso paradossale del lavoratore che, pur avendo contribuito per tutta la vita al sistema previdenziale, non possa vantare in nessuna gestione anzianità superiori ai cinque anni). Né tali vizi di legittimità costituzionale possono dirsi sanati con l'approvazione della legge n. 247 del 2007 (93) ove è previsto l'abbassamento (da sei) a tre anni della soglia minima di cumulabilità e l'eliminazione — ora anche per i lavoratori sottoposti al regime di cui al d.lg. n. 184 del 1997 — del divieto di cumulo in caso di maturazione di trattamento pensionistico autonomo.

Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale si pone con riguardo ai criteri di determinazione della misura della prestazione unica e, in particolare, con riferimento alle norme del decreto n. 42/2006 che impongono l'adozione del sistema di calcolo contributivo anche per anzianità che, in applicazione della regola del pro rata temporis, consentirebbero invece il ricorso al più vantaggioso sistema di calcolo retributivo.

La previsione di differenziate modalità di calcolo della prestazione pensionistica conseguita a seguito di cumulo è infatti lesiva del principio di parità di trattamento fra lavoratori con anzianità assicurativa «pluriregime» rispetto a quelli «monoregime».

Ed infatti, le ben note diversità tra le regole di finanziamento e determinazione delle prestazioni ancora oggi riscontrabili tra gestioni previdenziali, vengono salvaguardate a sufficienza dal ricorso al pro rata temporis in quanto criterio che permette la valorizzazione delle anzianità assicurative nel regime di appartenenza. Inserire un elemento di ulteriore differenziazione per il calcolo della prestazione conseguita a seguito di cumulo, si appalesa quindi quale opzione legislativa non giustificata dalla frammentazione della contribuzione, ma voluta per ragioni squisitamente perequative della spesa pubblica.

Tale disparità, trova cioè origine in presupposti affatto diversi rispetto a quelli sottesi alle solo apparentemente analoghe questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento alla disuguale ripartizione degli oneri economici conseguenti a ricongiunzione tra lavoratori subordinati, autonomi e liberi professionisti, sempre puntualmente rigettate dalla Corte costituzionale.

Nelle ricordate pronunce (94) la Consulta aveva infatti risolto la questione di legittimità nel senso della

incomparabilità «delle norme disciplinanti la ricongiunzione presso gestioni previdenziali diverse in favore di soggetti provenienti da esperienze lavorative e contributive differenti» in quanto comportino una «diversa incidenza dei costi dell'operazione a seconda del numero di iscritti ad ogni singola gestione [...] sia dalle differenze tra lavoratori autonomi e libero professionisti concernenti l'entità della contribuzione, i livelli delle prestazioni, il regime della restituzione dei contributi non utilizzati, o non utilizzabili». L'argomentazione sottintendeva l'esigenza di evitare le pericolose sperequazioni del sistema previdenziale connesse all'effetto congiunto fra trasferimento della contribuzione e sistema di calcolo retributivo della prestazione (95).

Tale non equiparabilità tra lavoratori «monoregime» e «pluriregime» nonché, nell'ambito di questi ultimi, tra prestatori provenienti da esperienze lavorative differenti, non sembra dunque utilmente invocabile per argomentare la legittimità costituzionale della riferita diversificazione delle modalità di calcolo della pensione conseguita mediante totalizzazione che non comporta invece il materiale trasferimento di risorse finanziarie.

(92) V. *supra*, par. 6.

(93) Art. 76, l. 24-12-2007, n. 247 cit., recante «norme di attuazione del protocollo del 23-7-2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale».

(94) Cfr. *supra* par. 1 e 2.

(95) Distorsione che verrà meno con la generalizzata entrata a regime del sistema di calcolo contributivo.

11. La totalizzazione nell'ordinamento Comunitario e nei Paesi extracomunitari.

Se nel nostro ordinamento la totalizzazione trova ancora oggi un'applicazione solo parziale, assume invece, in seno all'ordinamento comunitario, la caratteristica di un vero e proprio principio di generale applicazione (96) quale presidio alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dei Paesi della Comunità Europea.

Nelle assicurazioni sociali vige infatti il principio della territorialità, sicché la contribuzione viene necessariamente accreditata presso le gestioni previdenziali di ciascuno stato nel quale viene svolta l'attività lavorativa: di qui l'ovvia considerazione per cui la possibilità di cumulare gratuitamente la contribuzione versata in più stati membri è rimedio imprescindibile a garanzia della libera circolazione dei lavoratori.

Già nel trattato istitutivo è prevista la necessità di adottare «le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando, in particolare, un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti ed ai loro aventi diritto il cumulo

di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste (97)».

Il Regolamento del Consiglio n. 1408/71 del 14-6-1971 (98), in conforme attuazione di tale delega, ha dettato una dettagliata disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi (99) al fine di garantire al lavoratore migrante la possibilità di cumulare gratuitamente le anzianità contributive maturate presso ciascuno degli stati membri della Comunità (100). Destinatari delle norme comunitarie sono i lavoratori subordinati o autonomi cittadini di uno Stato membro, gli apolidi (101) ovvero i profughi (102) residenti sul territorio di uno Stato membro, nonché i relativi familiari o superstiti. In tale nozione comunitaria (103) di lavoratore, per opera della giurisprudenza creativa della Corte di Giustizia (104), debbono essere inoltre ricompresi anche i lavoratori disoccupati (105) o che svolgono uno stage nell'ambito di un corso di formazione lavoro (106) e, più in generale, qualunque persona che svolga un'attività lavorativa in cambio di una controprestazione economica (107).

In tutte le descritte ipotesi il possesso della qualifica soggettiva va riferito al momento del versamento della contribuzione previdenziale piuttosto che a quello della richiesta della prestazione previdenziale (108).

La totalizzazione comunitaria opera secondo il criterio del pro rata temporis, sicché l'istituzione competente ad erogare la prestazione unica calcola «l'importo teorico (109) delle prestazioni cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera (110)». L'interessato ha quindi diritto ad una prestazione finale pari alla somma delle singole prestazioni che ciascuno stato membro è tenuto a corrispondere «proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione [...] compiuti [...] sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione [...] compiuti, prima dell'avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli stati membri interessati (111)».

Per come disciplinata dalle norme del trattato e dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia la totalizzazione comunitaria presenta per il lavoratore degli indubbi vantaggi rispetto all'omologo istituto di diritto nazionale. La totalizzazione in ambito comuni-

tario è infatti accessibile anche ove il richiedente abbia maturato il diritto ad un autonomo trattamento nel proprio stato di origine e la relativa prestazione sia stata liquidata (112); il cumulo della contribuzione è utile non solo alla maturazione del requisito pensionistico minimo (113), ma anche ai fini della misura della prestazione previdenziale; non è richiesta una particolare distribuzione quantitativa della contribuzione presso i singoli Stati membri dell'Unione, ma possono essere cumulati anche periodi contributivi di breve durata. È infine previsto che, nel calcolo del prorata, alla quota di pensione possa applicarsi la disciplina più favorevole di uno stato membro (114).

Con riferimento alla contribuzione versata nei Paesi non facenti parte della Comunità europea, la totalizzazione dei periodi assicurativi è garantita da appositi accordi bilaterali (115). In dette convenzioni è previsto che, al momento del raggiungimento dei limiti minimi per il conseguimento del diritto a pensione presso uno degli stati firmatari, il lavoratore abbia il diritto di percepire un trattamento pensionistico da parte di entrambi gli stati contraenti secondo il principio del prorata temporis. Il naturale limite di tali convenzioni risiede nella circostanza per cui, trattandosi di accordi bilaterali non è di norma, prevista la possibilità di cumulare la contribuzione versata presso più stati in assenza di convenzioni fra tutti gli stati interessati (116).

Una importante eccezione è rappresentata dalla c.d. totalizzazione multipla, con ciò intendendosi l'indirizzo interpretativo della Corte di Giustizia (117) che consente al cittadino di un Paese membro non sottoscrittore di alcuna convenzione con uno stato terzo ma che abbia comunque contribuito presso altro Stato membro che, invece, tale convenzione abbia sottoscritto, il cumulo dell'intera contribuzione presente presso i tre stati.

Tale indirizzo trova il proprio fondamento normativo nell'art. 3 del reg. 1408/71, ove si dispone che i cittadini comunitari residenti in uno degli Stati membri sono soggetti agli obblighi e sono ammessi ai benefici della legislazione (118) dello stato in cui risiedono (119), sicché qualunque cittadino comunitario deve poter beneficiare del medesimo regime di cumulabilità della contribuzione che, in base ad una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra uno Stato terzo ed uno Stato membro, viene concesso ai cittadini di tale ultimo Stato membro (120).

PIETRO POZZAGLIA

(96) C. Cost., 16-5-2002, n. 198, cit.; Cass., 1-12-2004, n. 22558.

(97) Art. 42 del Trattato istitutivo (numerazione consolidata).

(98) V. anche reg. n. 574 del 21-3-1972 che detta la disciplina attuativa del reg. n. 1408 del 1971 e reg. n. 1606 del 29-6-1998, di modifica di entrambe le precedenti normative.

(99) In argomento v. FOGLIA, *Il lavoro*, in BESSONE (diretto da), *Il diritto privato dell'Unione Europea*, 1999, XXVI, II, 113 ss.; FOGLIA, *Il principio comunitario della «totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi» nella legge n. 388/2000: verso una maggiore flessibilità previdenziale*, DL, 2002, I, 221 ss.

(100) Si riporta, per comodità, il testo dell'art. 45, par. 1 del reg.: «L'istituzione di uno stato membro, la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione [...], tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione [...] compiuti sotto la legislazione di ogni altro stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».

(101) Cfr. Convenzione di Ginevra del 28-7-1951.

(102) Cfr. Convenzione di New York del 28-9-1954.

(103) C. Giust., 19-3-1964, n. 75/63, *Unger*.

(104) L'economia del presente scritto non consente di affrontare, nemmeno per brevissimi cenni, il dibattito relativo al valore delle pronunce della Corte di Giustizia quali fonte di diritto comunitario. Per una approfondita analisi di tale tematica si rinvia a TESAURO, *Diritto comunitario*, Padova, 2006; FOGLIA, *Il ruolo della Corte di Giustizia e il rapporto tra giudice comunitario e i giudici nazionali nel quadro dell'art. 177 del Trattato (con particolare riferimento alle politiche sociali)*, DL, 1999, 2-3, 138; CARDONI, *La tutela previdenziale dei lavoratori migranti e le oscillazioni della Corte di Giustizia tra parità di trattamento e normativa di coordinamento*, DL, 2000, 239 ss.; PRECHAL-SENEDEN, *Il contributo della cooperazione fra Corte di giustizia e giudici nazionali alla formazione del diritto del lavoro europeo*, in *Lav. dir.*, 1998, 533. In giurisprudenza, v. C. Giust., 13-5-1981, causa 66/80, *International Chemical Corporation*; C. Giust., 6-7-1995, causa 62/93, *BP Supergaz*; C. Cost., 18-4-1991, n. 168, *FI*, 1992, I, c. 660 ed in *GC*, 1991, 1409; C. Cost., 11-7-1989, n. 389; 23-4-1985, n. 113; Cass. S.U., 11-11-1997, n. 11131; C. Cost. (ord.), 20-4-2004, n. 125; 14-5-2003, n. 62; 23-06-1999, n. 255.

(105) C. Giust., 27-10-1971, n. 23/71, *Janssen*.

(106) C. Giust., 3-7-1986, n. 66/85, *Lawrie Blum*.

(107) C. Giust., 21-11-1991, n. 27/91, *Le Monnoir*.

(108) C. Giust., 12-10-1978, n. 10/78, *Belbouab*; C. Giust., 14-11-1990, n. 105/89, *Buhari*. Cfr., altresì, C. Giust., 15-12-1976, n. 39/76, per cui il diritto alla totalizzazione dei periodi contributivi sussiste anche nel caso in cui vi sia stata mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro, ovvero la contribuzione sia stata omessa o versata in maniera insufficiente.

(109) Cfr. Cass., 1-12-2004, n. 22558 per la quale «Conforme al principio enunciato dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza 24-9-1998 (causa 132 del 1996), per determinare l'importo teorico della pensione virtuale, da assumere come base per il calcolo del pro-rata, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, della pensione ai superstiti della quale un soggetto sia titolare in dipendenza del cumulo (totalizzazione) di periodi di assicurazione maturati dal dante causa sotto la legislazione di diversi stati membri, va presa in considerazione (ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. A, del regolamento CEE del Consiglio 14-6-1971 n. 1408 e delle successive modifiche e integrazioni) l'integrazione al trattamento minimo — alla quale il

dante causa aveva diritto, in relazione all'importo teorico — della stessa pensione virtuale».

(110) Art. 46, n. 2, lett. a).

(111) Art. 46, par. 3.

(112) C. Giust., 15-1-2002, n. 55/00, *Gottardo*.

(113) L'eventuale integrazione al minimo del singolo prorata è riconosciuta secondo la disciplina di ciascuno Stato membro: C. Giust., 24-9-1998, n. 132/96, *Stinco*; C. Giust. 21-7-2005, n. 30/04, *Koschitzki*.

(114) Art. 46, n. 3, reg. 1408/71, C. Giust., 28-11-1991, n. 186/90, *Duringhelo*; Cass. S.U., 19-1-1993, n. 635, DL, 1993, II, 177.

(115) Convenzioni bilaterali sulla totalizzazione sono attualmente in vigore con Argentina (sottoscritta il 12-4-1961), Australia (sottoscritta il 23-4-1986), Brasile (sottoscritta il 9-12-1960), Canada (sottoscritta il 17-11-1977), Capoverde (sottoscritta il 18-12-1980), Città del Vaticano (sottoscritta il 6-6-1956), Corea (sottoscritta nel mese di settembre 2005), Croazia (sottoscritta il 27-6-1997), Israele (sottoscritta il 7-1-1987), ex Jugoslavia (sottoscritta il 14-11-1957), Jersey-Isole del Canale (sottoscritta il 1-5-1973), Messico (sottoscritta il 1-4-1977), Principato di Monaco (sottoscritta il 10-2-1982), San Marino (sottoscritta il 10-7-1974), Stati Uniti (sottoscritta il 23-5-2973), Svizzera (sottoscritta il 14-12-1962, ma v. oggi il nuovo regime introdotto con l. n. 172 del 31-7-2002), Tunisia (sottoscritta il 7-12-1984), Uruguay (sottoscritta il 7-11-1979), Venezuela (sottoscritta il 7-6-1988).

(116) Alcune convenzioni, tuttavia (come nel caso dell'accordo Italo-Argentino), prevedono espressamente che i contributi previdenziali italiani e quelli del Paese contraente siano cumulabili con quelli di qualunque altro paese terzo che abbia, a sua volta, concluso accordi con l'Italia o con il Paese contraente.

(117) C. Giust. n. 55/00, *Gottardo*, cit. con la quale la Corte ribalta il precedente indirizzo interpretativo

(118) Nella precedete sentenza 2-8-1993, n. 23/92, *Grana Novoa*, la corte aveva invece concluso nel senso che «la nozione di legislazione contemplata in detti articoli [art. 3, n. 1, decreto 1408/71], non comprende le disposizioni delle convenzioni internazionali in materia previdenziale stipulate tra un solo Stato membro ed uno Stato terzo. Detta interpretazione non è inficiata dal fatto che dette convenzioni sono state recepite, trasformandole in legge, nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato».

(119) Cfr. ancora una volta C. Giust. n. 55/00, *Gottardo*, cit.: «quando uno Stato membro conclude con un paese terzo una convenzione internazionale bilaterale sulla previdenza sociale, ai sensi della quale i periodi contributivi maturati nel detto paese sono presi in considerazione ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, il principio fondamentale della parità di trattamento impone a tale Stato membro di concedere ai cittadini degli altri Stati membri gli stessi vantaggi di cui godono i suoi stessi cittadini grazie alla detta convenzione».

(120) Si è espressa nel senso della correttezza del principio di totalizzazione multipla Cass., 13-2-2003, n. 10305; *contra* Cass., 30-1-2003, n. 13273. Per la prassi applicativa, cfr. circ. INPS n. 118 del 25-6-2002.